

In particolare, trattandosi di documenti inseriti in un procedimento teso alla realizzazione di un CPT nel territorio della Provincia di, il richiedente ha ritenuto di potersi avvalere delle disposizioni generali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che in questo caso, invece, non trovano applicazione, dovendosi ritenere operante il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriali interessati dalla vicenda.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'Avv.

Oggetto : Ricorso avverso silenzio – Avv.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 26.9.2005, l'Avv. ha chiesto all'Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale per - l'accesso a copia “ dei provvedimenti amministrativi con i quali sono stati determinati i posti disponibili di personale docente della scuola secondaria superiore ed

individuati i relativi candidati nella classe di concorso A019 'Discipline giuridiche ed economiche' nella regione dall'11.12.2001 ad oggi; 2) ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in regione nella suddetta classe di concorso dall'11.12.2001 ad oggi; 3) nonché a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, motivando la richiesta per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi al giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale disub R.L. n. 224/05".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso: con nota in data 31.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Con nota in data 11.11.2005, diretta a questa Commissione e allo stesso sig., l'Ufficio scolastico Regionale per il ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig.fornendo le informazioni richieste.

La stessa Amministrazione ha, però, ritenuto di negare l'accesso riguardo gli unici contratti individuali stipulati per la classe di concorso A019 nell'anno 2005/06 "in quanto negli stessi sono riportati dati personali ed inoltre la S.V. non ha adeguatamente comprovato nella domanda come la conoscenza di detti dati personali costituisca l'interesse personale e concreto ai fini della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti evocati dalla S.V. ".

In senso conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, poi, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta generica ed indeterminata di "tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi".

Questa Commissione esprime l'avviso che la risposta dell'amministrazione sia corretta e soddisfi quanto richiesto dall'Avv..... con l'istanza in data 26.9.2005.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, non è spiegato nell'istanza l'interesse a conoscere, oltre al fatto della loro esistenza (richiesta soddisfatta dall'amministrazione), anche il contenuto specifico dei contratti stessi che coinvolge gli interessi personali di due controinteressati specificamente individuati..

Si ritiene, quindi, che il diniego opposto dall'Amministrazione, relativamente ai contratti individuali stipulati dall'Amministrazione con i proff....., sia corretto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al prof.

OGGETTO: richiesta di accesso alla relazione prefettizia in ordine allo scioglimento del comune di

Il signor, in data 8 novembre 2005, in qualità di ex sindaco del Comune di, a seguito dell'intervenuto provvedimento di sospensione degli organi del comune per infiltrazioni mafiose, ha richiesto al Prefetto di l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti la relazione prefettizia in ordine al suddetto scioglimento e la relazione delle risultanze ispettive della commissione interna d'accesso, al fine di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento innanzi l'autorità giudiziaria competente.

Il Prefetto di, con nota del 16 novembre 2005, inviata all'avv., difensore del signor, ha respinto l'istanza di accesso da questi presentata, asserendo che "gli atti di cui è richiesta la copia, recanti la classifica "riservato", rientrano nelle categorie dei documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità".

Avverso detto rifiuto, il signor, a mezzo del suo difensore, l'avv., ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura di, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 16 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una

particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforiniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si ritiene fondato l'interesse personale e concreto dell'istante, signor, nella sua qualità di ex Sindaco del comune di, ad accedere ai documenti richiesti, per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, V sez., sentenza n. 4467, 2 settembre 2005) in materia che stabilisce che chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza a cominciare dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (come gli esposti o le denunce che hanno attivato procedimenti officiosi dell'amministrazione).

Tuttavia, pur comprendendo che la conoscenza delle relazioni suindicate possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione ritiene che la loro eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. m) del D.M. del Ministero dell'Interno n. 415/1994.

Pertanto, il parere della Commissione è nei termini su esposti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor

OGGETTO: richiesta di visione e copia rapporto informativo

Il signor, ispettore superiore della Polizia di Stato, affermando di essere stato, ingiustamente declassato nelle proprie funzioni professionali, con nota del 12 maggio 2005, per la tutela dei propri diritti, ha chiesto alla Questura di di poter acquisire copia del rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor, che lo avrebbe sostituito nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché copia di tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso

La Questura di con nota del 16 giugno 2005, non accoglieva l'istanza di accesso del signor asserendo che la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti non accessibili, ai sensi dell'art. 4, lett. b) e g) del Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994.

Pertanto, il signor avverso tale diniego si è rivolto, in data 14 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Questura di il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 14 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito alla suddetta istanza, la scrivente Commissione riconosce l'interesse attuale, concreto e diretto del signor per la tutela in sede giudiziale della propria posizione professionale; tuttavia, osserva quanto segue.

Il richiesto rapporto informativo, relativo all'anno 2000, sull'ispettore capo, signor, che avrebbe sostituito l'istante nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché tutta la documentazione inerente al suddetto trasferimento dello stesso sono documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare danno al diretto controinteressato e che, quindi, per quanto necessari al signor per la tutela dei propri diritti, sono da considerare accessibili con dei limiti alla loro ostensione.

Questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema in questione, in un precedente parere, deliberato in data 20 aprile 2004 sul regolamento predisposto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone; e si è espressa nel senso che l'inaccessibilità dei rapporti informativi si giustifica esclusivamente nei limiti in cui i relativi documenti contengono notizie e dati riservati, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel caso di specie, sembra che il suddetto rapporto informativo e la documentazione relativa al trasferimento del signor siano accessibili da parte dell'istante, qualora la Questura di provvedesse all'omissione o cancellazione delle parti o dei dati che potrebbero compromettere la riservatezza del diretto controinteressato, ed alla comunicazione a quest'ultimo del richiesto accesso, affinché egli possa eventualmente provvedere alla tutela dei propri diritti.

Tuttavia, è da considerare il richiamo formulato dalla Questura di al Decreto del Ministero dell'Interno, n. 415/1994, art. 4, lett. b) e g), secondo cui la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti inaccessibili, ed in particolare: "ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato".

In conclusione, pur comprendendo che la conoscenza della documentazione richiesta possa essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante, la scrivente Commissione esprime il parere che la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 4.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig.

OGGETTO: richiesta parere sull'annotazione di polizia giudiziaria.

1. Il sig., con nota del 25 febbraio 2005, ha inviato un'istanza al Comando Provinciale dei Carabinieri di con la quale ha chiesto di poter conoscere se e quali provvedimenti ha assunto l'Autorità competente a seguito della memoria presentata il 6 novembre 2004, nonché il nominativo del responsabile del procedimento, lo stato ed il termine di conclusione dell'eventuale procedimento avviato. Lamenta l'istante, nella nota del 6 novembre, la condotta "ostica" delle pattuglie nn. 43 e 26 del Nucleo Radiomobile CC intervenuti, il giorno 6 novembre 2004, presso la sua abitazione a seguito della richiesta pervenuta all'utenza 112 da parte della convivente del sig., ed in particolare la circostanza che i medesimi non si siano identificati.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di, con nota del 12 marzo 2005, dopo avere riepilogato lo svolgimento dei fatti, afferma che la memoria predetta non ha dato corso ad alcun procedimento finalizzato a verificare la condotta degli agenti sotto il profilo disciplinare, atteso che i medesimi hanno agito per soddisfare una richiesta d'intervento di un cittadino e nell'adempimento di un preciso dovere istituzionale. Pertanto, non sussistendo alcun procedimento amministrativo, non è possibile evadere la richiesta di accesso.

Precisa, poi, l'amministrazione che l'esito delle operazioni è stato verbalizzato, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p., in un apposito atto denominato annotazione di polizia giudiziaria, del quale l'istante, con nota del 16 marzo 2005, chiede copia insieme agli estremi identificativi degli agenti. La richiesta di accesso a tali ulteriori documenti è

negata dall'amministrazione atteso che non si rinvergono interessi diretti, concreti ed attuali corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; motiva ancora l'amministrazione che nell'istanza non è specificato l'interesse sul quale si fonda la richiesta e che, pertanto, la medesima si traduce in un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Conclude, infine, l'amministrazione che l'istanza non è accompagnata da copia fotostatica non autenticata.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sformati dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un

nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il documento oggetto dell'istanza di accesso è il verbale stilato dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 357 del c.p.p., al termine delle operazioni.

Sulla base della documentazione pervenuta, sembra che l'annotazione di polizia giudiziaria non ha determinato l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro (art. 335 c.p.c.) e l'apertura delle indagini preliminari (artt. 326 c.p.c.); il documento richiesto, pertanto, non è coperto da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.c.. Si tratta, tuttavia, di un documento redatto nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e dunque sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a).

Si ritiene, dunque, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso all'annotazione di polizia giudiziaria.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.....,

Oggetto: *richiesta di al verbale reso nel corso di un accesso ispettivo.*

1. Il Sig., quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società , con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonché copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di..... negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei

requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Il sig., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni,

pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso al verbale di dipendenza di un infortunio da causa di servizio.

1. Il sig., in data 24 gennaio 2005, ha presentato una richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di amministrazione 8 Sez. Equo Indennizzo di, sullo stato della pratica volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di presentata il 16 dicembre 1998.

Il destinatario della richiesta ha trasmesso la medesima all'ufficio competente, ossia la Scuola Allievi Carabinieri di il quale, ha comunicato di avere provveduto a trasmettere, già dal febbraio 2002, il fascicolo relativo alla pratica in oggetto alla Commissione Medico ospedaliera presso il centro militare di medicina legale di Milano, invitando la Commissione Medico Ospedaliera a rilasciare il verbale di dipendenza.

Il sig., in data 18 aprile 2005, ha presentato direttamente alla Commissione citata una richiesta di accesso volta a conoscere lo stato della pratica in esame. Su tale richiesta si è formato il silenzio rigetto.

L'istante, pertanto, con nota del 13 giugno 2005 ha presentato ricorso, alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 13 giugno 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In via preliminare, si evidenzia che i documenti richiesti riguardano il procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio occorsogli durante il 108 corso formativo per carabinieri presso la Scuola Allievi Carabinieri di, del quale l'istante è destinatario; nessun dubbio esiste, dunque, in ordine alla